

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 78 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. j

¹ Hanno diritto a un'indennità ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPers gli impiegati:

- d. che hanno più di 40 anni o hanno lavorato per almeno dieci anni presso un'unità amministrativa secondo l'articolo 1 e il cui rapporto di lavoro è risolto a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni.

² In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le indennità ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 LPers possono essere versate:

- j. *Abrogata*

Art. 79 cpv. 1bis

^{1bis} L'indennità di cui all'articolo 78 capoverso 1 lettera d è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 88a cpv. 4

Abrogato

¹ RS 172.220.111.3

Art. 104, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1

(art. 31 cpv. 5 LPers)

¹ I Dipartimenti si adoperano con tutti i loro mezzi affinché le misure di ristrutturazione o riorganizzazione di unità amministrative o di settori di attività che prevedono il licenziamento di uno o più impiegati o la trasformazione o la soppressione di uno o più posti di lavoro siano attuate in modo economico e socialmente sostenibile.

*Art. 104f**Abrogato**Art. 105* Misure e prestazioni

(art. 31 cpv. 5 LPers)

¹ Per la protezione sociale degli impiegati in caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni possono essere previste in particolare le misure e le prestazioni seguenti:

- a. garanzie salariali nei limiti della presente ordinanza;
- b. collocamento esterno del personale;
- c. garanzia dello stipendio in caso di riduzione del tasso di occupazione per nove mesi al massimo.

² In caso di attribuzione a un nuovo luogo di lavoro nell'ambito di ristrutturazioni e riorganizzazioni possono essere previste le misure e le prestazioni seguenti:

- a. partecipazione limitata alle spese del tragitto per recarsi al lavoro;
- b. partecipazione alle spese di trasloco;
- c. mantenimento dell'indennità di residenza attuale per due anni se quest'ultima è superiore a quella del nuovo luogo di lavoro;
- d. riduzione graduale dell'indennità di residenza per quattro anni al massimo se l'indennità di residenza del nuovo luogo di lavoro è inferiore di sei o più zone.

³ Le misure e le prestazioni del piano sociale (art. 105d) sono applicabili per analogia al singolo caso se la presente ordinanza non prevede una regolamentazione specifica.

Art. 105a Pensionamento anticipato a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni

(art. 31 cpv. 5 LPers)

¹ In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni il pensionamento anticipato parziale o integrale è possibile se l'impiegato:

- a. ha compiuto il 60° anno d'età;
- b. ha lavorato ininterrottamente per almeno dieci anni presso le unità amministrative ai sensi dell'articolo 1;
- c. non può essere collocato in un altro posto ragionevolmente esigibile con il suo tasso di occupazione;

- d. non ha rifiutato altri posti ragionevolmente esigibili;
- e. non è malato e non è interessato da una procedura di accertamento dell'invalidità in corso o imminente.

² Inoltre almeno una delle seguenti condizioni deve essere adempiuta:

- a. il posto dell'impiegato è soppresso;
- b. il suo campo di attività subisce sensibili modifiche e per motivi oggettivi e personali l'introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica;
- c. il posto di un altro impiegato più giovane non deve essere soppresso a seguito del suo pensionamento anticipato;
- d. deve essere introdotta una regolamentazione successiva sostenibile.

³ I pensionamenti anticipati sono concessi d'intesa con l'UFPER. Questa disposizione non si applica al DDPS.

Art. 105b Prestazioni in caso di pensionamento anticipato

(art. 31 cpv. 5 LPers)

¹ Se al momento del pensionamento anticipato ha un'età compresa tra 60 e 62 anni, l'impiegato percepisce la rendita di vecchiaia che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento al compimento del 63° anno d'età, nonché una rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro.

² Se al momento del pensionamento anticipato ha almeno 63 anni, oltre alla rendita di vecchiaia regolamentare, l'impiegato percepisce la rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro.

³ Per motivi validi, in aggiunta al pensionamento anticipato parziale o integrale, il datore di lavoro può fornire le prestazioni seguenti:

- a. partecipazione ai costi per la continuazione della previdenza secondo l'articolo 88^{bis} capoverso 3;
- b. partecipazione al riscatto finalizzato all'aumento della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 32a RPIC²;
- c. assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito conseguito in forma di rendita secondo l'articolo 28 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947³ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS;
- d. partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transitoria rispetto a quanto previsto nell'allegato 1.

² RS 172.220.141.1

³ RS 831.101

Art. 105c Finanziamento

¹ Le misure e le prestazioni in caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni sono finanziate dai Dipartimenti.

² Le unità amministrative riservano i mezzi necessari per i riorientamenti professionali e la formazione continua.

³ La parte della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria che al momento del pensionamento anticipato non è finanziata sotto il profilo attuariale viene finanziata dal datore di lavoro tramite un credito centrale.

⁴ L'UFPER domanda i mezzi finanziari necessari per i pensionamenti anticipati secondo l'articolo 105b capoversi 1 e 2 mediante preventivo.

⁵ I capoversi 3 e 4 non si applicano al DDPS.

Art. 105d Piano sociale
(art. 31 cpv. 4 LPers)

¹ In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni che prevedono il licenziamento di almeno cinque impiegati o la soppressione di almeno cinque posti di lavoro viene stabilito un piano sociale.

² Il piano sociale è elaborato dall'UFPER d'intesa con le associazioni del personale.

³ È firmato dal capo del DFF per conto del Consiglio federale e delle associazioni del personale.

⁴ Le misure e le prestazioni sono finanziate analogamente a quanto previsto dall'articolo 105c.

*Titolo prima dell'art. 106***Sezione 2:****Prestazioni del datore di lavoro per la protezione sociale del personale in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa****Art. 106, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1, frase introduttiva**
(art. 19 cpv. 4 LPers)

¹ Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all'articolo 105 e 105b capoverso 3 all'impiegato che ha compiuto il 60° anno d'età se:

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann
Schneider-Ammann

Il cancelliere federale, Walter Thurnherr

Allegato 3
(art. 79 cpv. 1^{bis})

Calcolo dell'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni

¹ In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni l'indennità è calcolata secondo la seguente tabella:

Durata d'impiego in anni	Indennità in stipendi mensili
0–9	Nessuna indennità
10–15	1 stipendio mensile
16–20	2 stipendi mensili
21–24	3 stipendi mensili
superiore ai 25	4 stipendi mensili

Età	Indennità in stipendi mensili
inferiore ai 40 anni	Nessuna indennità
40–45 anni	1 stipendio mensile
46–50 anni	2 stipendi mensili
51–55 anni	3 stipendi mensili
oltre i 55 anni	4 stipendi mensili

² Le indennità corrispondenti alla durata d'impiego e all'età vengono sommate.

³ In presenza di motivi validi, segnatamente situazioni sociali difficili, l'indennità di partenza calcolata secondo il capoverso 1 può essere aumentata al massimo a 12 stipendi mensili.

⁴ Le interruzioni della durata d'impiego non sono prese in considerazione, sempre che non superino la durata di tre anni.

⁵ Ai fini del calcolo dell'età e degli anni d'impiego, gli anni interrotti vengono arrotondati per eccesso.